

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 26 gennaio 2011, n. 2632 – Pres. Morgigni – Rel. Piccialli

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 c.s., comma 2, lett. c) come modificato dall'art. 33 L. n. 120/10 – Confisca obbligatoria del veicolo – Sanzione amministrativa accessoria - Sequestro preventivo del veicolo ex art. 321 c.p.p., comma 2 – Escluso – Soggetti legittimati a procedere al sequestro - Art. 224 ter c.s.

Il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. c, come modificato dall'art. 133 L. n. 120/10) non può, in sede penale, essere assoggettato a sequestro preventivo ai fini della confisca.

Poiché, infatti, per espressa previsione del legislatore, la confisca obbligatoria del veicolo ha natura di sanzione amministrativa accessoria, è da escludersi che si possa procedere al sequestro preventivo dello stesso ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. dovendosi, invece, applicare la procedura di cui all'art. 224 ter c.s. a norma del quale il sequestro del veicolo deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa.

FATTO E DIRITTO

(Omissis) ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello presentato avverso il sequestro preventivo dell'autoveicolo dal medesimo condotto, eseguito ai fini della successiva confisca, risultando il (omissis) indagato per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada).

Il ricorrente, con unico motivo, ripropone questione di legittimità dell'art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada, in relazione all'art. 321 comma 2 c.p.p., sotto il profilo della pretesa illegittimità costituzionale dell'ivi previsto sequestro preventivo del veicolo condotto dal trasgressore ai fini della successiva confisca obbligatoria.

La doglianza (per vero già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito) è articolata prospettando la violazione degli artt. 3, 27, 41 e 117 della Costituzione.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Tacendo della questione della proponibilità come unico motivo di ricorso della questione di legittimità costituzionale della norma applicata da giudice di merito, vi è da rilevare che il punto controverso (sequestro preventivo a fini di confisca obbligatoria del veicolo condotto dal conducente cui sia addebitabile la violazione dell'art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada) è stato, dopo i fatti incriminati, incisivamente modificato con l'articolo 33 della legge n. 120 del 2010, che, tra l'altro, ha trasformato la natura della confisca de qua da sanzione penale accessoria a "sanzione amministrativa accessoria": ne deriva, per intenderci, che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. giacché, in base a quanto disposto dall'art. 224 ter del codice della strada, il sequestro ai fini della confisca del veicolo deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa (cfr. Sezione IV, 4 novembre 2010, Gibellini; RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2011

nonché, Sezione IV, Sezione 4, 22 settembre 2010, Grandini; Sezione IV, 22 settembre 2010, Mineo; nonché, Sezione IV, 23 settembre 2010, Carli; Sezione IV, 23 settembre 2010, Fabbri).

Proprio tale mutamento di disciplina rende, in questa sede, non rilevante la questione, dovendo l'interessato attivarsi, semmai, in sede di merito, per far valere l'intervenuta innovazione normativa.

P.Q.M. Dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.